

IL PRESIDENTE

Prot. n. 6270/23 Gs/gpcp

Roma, 03 agosto 2023

Al Gen. Andrea De Gennaro
Comandante Generale della Guardia di
Finanza
Viale XXI Aprile 51
00162 Roma

E p.c. Dr. Benedetto Mineo
Segretario Generale del
Ministero delle Imprese e del Made in
Italy

Dr. Gianfrancesco Romeo
Direttore Generale Mercato e
Concorrenza Tutela del consumatore e
normativa tecnica
Ministero delle Imprese e del Made in
Italy

Preg.mo Comandante,

questa Associazione Le scrive per esporre un'incresciosa vicenda che si sta venendo a verificare sugli impianti di distribuzione dei carburanti per una erronea interpretazione, da quanto riferito da alcune sedi territoriali della nostra Associazione, da parte degli Organi di Vigilanza, delle **nuove norme sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti, ed in particolare sull'esposizione del prezzo medio**, interpretazione che va in contrasto con quella fatta propria dal Ministero delle imprese e del made in Italy con una propria recente circolare.

Come è noto, dal 1° agosto, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 5, del 14 gennaio 2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 23, del 10 marzo 2023, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, sono obbligati ad esporre con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, su base regionale e delle province autonome, con riferimento ai prezzi comunicati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché, su base nazionale, con riferimento a quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale.



Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 31 marzo 2023, **“non costituisce violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio (...) il mancato aggiornamento del cartello in caso di sospensione dell'attività di vendita”**.

Con circolare del 6 luglio 2023, n. 3729, il Ministero ha chiarito che la disposizione si interpreta nel senso che **“si intendono esonerati dall'aggiornamento del cartello del prezzo medio gli esercenti che svolgono la vendita secondo la modalità servito nei giorni festivi, e se diverso, nel giorno di riposo settimanale e, altresì, quando l'impianto è da intendersi chiuso secondo la legislazione regionale di settore**. A titolo esemplificativo, nel caso in cui gli impianti effettuino il turno domenicale o festivo con la presenza dell'esercente sono tenuti ad aggiornare il cartello del prezzo medio, mentre sono esonerati dall'aggiornamento, nel giorno feriale di recupero del turno domenicale o festivo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento”.

Il chiarimento si rivela molto utile al fine di evitare ai gestori di dover rinunciare al riposo nei giorni di chiusura dell'attività, imponendo loro inutilmente di recarsi sugli impianti per aggiornare il cartello del prezzo medio.

Orbene, da notizie che ci pervengono, in alcuni territori gli Organi di Vigilanza starebbero comunicando ai gestori - per ora bonariamente, ma minacciando la prossima irrogazione di sanzioni - che, nel momento in cui essi si assentino dall'impianto, sospendendo l'attività per godere della giornata festiva, del turno di riposo compensativo o delle ferie, lasciando però attive le attrezzature in modalità “self-service”, l'impianto verrebbe a qualificarsi di fatto come un impianto “ghost”, come comunemente si definisce l'impianto che opera esclusivamente in modalità self-service: e ciò - ad avviso dei predetti Organi di Vigilanza - varrebbe a far insorgere per i gestori l'obbligo di aggiornare comunque il cartello riportante il prezzo medio. Appare evidente che tale interpretazione, oltre che scontrarsi con quella del Ministero delle imprese e del made in Italy, andrebbe a cozzare direttamente con le norme di cui al Dm 31 marzo 2023, rendendo priva di significato la disposizione che esonera il titolare dell'esercizio dall'aggiornamento del cartello nel caso di sospensione dell'attività, a meno che - in contrasto con l'interpretazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ci legge in copia - per sospensione non voglia intendersi la completa interruzione della vendita del carburante, non solo in modalità “servito”, ma anche “self-service”.

Le chiediamo, dunque, con la massima cortesia, in accordo con l'interpretazione del MiMit, di prevenire il verificarsi di problematiche in sede di controllo, confermando presso le strutture periferiche la descritta lettura della norma.

L'occasione mi è gradita per inviare vivissime cordialità.

Giuseppe Sperduto



member of
EUROPEAN ASSOCIATION OF
PETROL RETAILERS

www.confesercenti.it/faib.htm

email: faib@confesercenti.it

socio fondatore

 **CIPREC**
CENTRO ITALIANO PER LA PREVIDENZA DEI GESTORI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

